

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2654

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LEONARDIS, URSO, IMPERIALE, LAFORGIA, SEMERARO,
SCARASCIA MUGNOZZA**

Presentata l'8 ottobre 1965

**Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino
acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 19 maggio 1965, n. 455, concernente agevolazioni temporanee ed eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino fissava il termine di scadenza per la distillazione del vino acquistato entro il 30 giugno 1965, alla data del 31 luglio 1965.

Con successivo decreto 18 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1965), il Ministro per l'agricoltura e le foreste, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 5 della citata legge autorizzava l'Ente irrigazione in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - e la Federazione italiana dei consorzi agrari ad effettuare acquisti di vino di difficile o impossibile destinazione al consumo diretto, fino al limite complessivo di ettolitri 200 mila, da avviare alla distillazione, avuto particolare riguardo alle province pugliesi.

L'intervento del Ministro è stato evidentemente diretto allo scopo di alleviare le pesanti condizioni economiche determinatesi in talune zone per i medi e piccoli produttori, a causa di avversità climatiche e di infestazioni

parassitarie, particolarmente rilevanti, verificatesi nella decorsa stagione.

Gli enti su ricordati, interpellati in data 29 giugno 1965, in attesa della pubblicazione del sopracitato decreto, dall'Ispettorato compartimentale agrario di Bari per l'attuazione dell'incarico loro affidato, facevano tempestivamente presente al Ministero per l'agricoltura e le foreste la materiale impossibilità di portare a termine la lavorazione del contingente assegnato, entro il termine del 31 luglio 1965 fissato dalla legge, a causa della eccessiva brevità del tempo ancora a disposizione, in relazione alla capacità lavorativa ed alla capienza delle distillerie che al momento era, in concreto, possibile impegnare. Ed altresì in relazione alle difficoltà logistiche derivanti dalla scarsità dei mezzi e dalla frammentarietà dei ritiri da effettuare.

Scaduto infatti il termine del 31 luglio 1965, risultavano distillati dai due enti soltanto ettolitri 141.888,06, mentre rimanevano giacenti presso le distillerie e presso i produttori singoli o associati circa 54 mila ettolitri, di cui circa 37 mila rinvenienti da acquisti diretti effettuati entro il 30 giugno 1965 e

circa 17 mila rinvenienti dall'ammasso agevolato istituito per il comune di San Severo con decreto ministeriale 8 giugno 1965.

Tale situazione, del resto, come sopra accennato, già prevista dagli enti incaricati, ha determinato e determina un grave e crescente disagio e serie preoccupazioni nelle categorie interessate soprattutto perché il già precisato residuo quantitativo di vino, a causa delle sue caratteristiche qualitative, non può essere diversamente utilizzato altro che per la distillazione, mentre il passare del tempo non fa che peggiorare le lamentate caratteristiche negative.

Dette giacenze, inoltre, provocano seri danni ai produttori in quanto occupano depositi necessari alla campagna vinicola appena iniziata e — il che è ancor più importante — la

presenza nelle cantine di tali partite, tutte scadenti e ad alta acidità volatile può seriamente danneggiare il nuovo prodotto.

Tutto ciò considerato, appare assolutamente necessario ed improcrastinabile prorogare il termine del 31 luglio 1965, limitatamente alle partite di cui sopra.

Per le difficoltà derivanti dal fatto che attualmente le distillerie sono impegnate in buona parte per la lavorazione delle vinacce della campagna in corso, è altresì necessario che il nuovo termine sia fissato non prima del 31 dicembre 1965.

Onorevoli colleghi, per queste considerazioni, che appaiono obiettivamente fondate, la presente proposta di legge riteniamo meriti una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, fino al 31 dicembre 1965 si applicano alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.